



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, [REDACTED], ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 *ter* c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al [REDACTED] R.G., vertente

TRA

[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti **Antonio Iodice** e **Antimo Zarrillo**, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – M.I.M., in persona del Ministro p.t.

Resistente contumace

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 01.05.2024 la ricorrente in epigrafe, in qualità di docente di scuola primaria in servizio presso l'[REDACTED] di [REDACTED] (NA) in ragione di contratto a tempo determinato dall'11.09.2023 al 30.06.2024, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo l'accertamento del suo diritto alla percezione delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docente in relazione all'attività di supplenza breve svolta nei periodi analiticamente indicati in ricorso nell'a.s. 2021/2022, invocando l'applicazione dell'art. 7 CCNL del 15.3.2001 e del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato



nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.

Non si giustificerebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.

D'altra parte, il Ministero resistente non ha contestato l'attività di supplenza svolta dedotta, limitandosi a eccepire la prescrizione delle somme richieste e a contestare l'applicabilità dell'emolumento in parola alle supplenze brevi e saltuarie.

Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in suo favore della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nel ricorso e nei contratti di assunzione allegati allo stesso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.

Circa il *quantum*, ritiene la scrivente che l'ammontare del credito risultante dai conteggi annessi al ricorso possa essere utilizzato ai fini della decisione in quanto rispettoso della normativa, anche contrattuale, di riferimento.

Il Ministero va condannato, pertanto, al pagamento della somma di € 925,38.

Su tale somma saranno dovuti i soli interessi legali, stante il divieto di cumulo tra gli stessi e la rivalutazione monetaria di cui all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile ai rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle PP.AA, siano essi di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, oppure di natura risarcitoria ancorché riferibili al rapporto di lavoro, compresi quelli per omissione contributiva (cfr. Cassazione civile, Sez. lav., sent. del 2 luglio 2020, n. 13624).



[REDACTED]

conto del valore e della natura della causa, della bassa complessità e serialità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività processuale (n. 1 udienza), nonché dell'utilizzo nel ricorso di collegamenti ipertestuali ex art. 4,

[REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) In accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 CCNL *Comparto Scuola* del 15.3.2001, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della stessa della somma di € 925,38 a tale titolo dovuta, oltre interessi;
 - b) Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Si comunichi.

Aversa, 11.04.2025

Il Giudice del Lavoro

[REDACTED]

